

POLIZIA GIUDIZIARIA

Appunti ad uso esclusivo interno dei corsi per vigili permanenti in prova, redatti
*con la collaborazione del funzionario **Filippo Fiorello***

PREMESSA

La presente dispensa è stata elaborata nell'intento di riunire secondo una sequenza logica le argomentazioni di maggiore interesse per l'attività del Vigile Permanente in qualità di agente di Polizia Giudiziaria.

In considerazione delle necessità di fornire insegnamenti di base, facilmente leggibili dai non addetti al mestiere, si è seguita la strada della maggiore semplificazione, a costo di rendere talvolta espressioni incomplete o imperfette, strada peraltro imprescindibile viste la complessità e la forte specializzazione della materia trattata.

Così come si è tralasciata l'esposizione di trattazioni di minore interesse per l'attività dell'agente di P.G. nel C.N.VV.F., spesso si sono dovuti corredare gli argomenti di stretta pertinenza con altri di carattere generale, atti a far comprendere meglio gli ambiti ed i limiti entro cui si muove l'attività dell'agente.

In pratica, nel tempo a disposizione, si sono correlati gli stralci ritenuti utili dei supporti didattici di studio del personale del C.N.VV.F. già elaborati da dottrinati nella specifica materia.

Si ritiene che questo strumento possa trovare la sua validità quale supporto alla indispensabile attività didattica che il docente svolge nei corsi V.P.P.

1. INTRODUZIONE.....	4
2 REATI E SANZIONI PENALI.....	5
L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO	6
IL DIRITTO PENALE.....	6
REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA.....	6
3 POLIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	9
4 PROCEDIMENTO PENALE E POLIZIA GIUDIZIARIA.....	9
5 ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	10
UFFICIALI ED AGENTI DI P.G.	10
RIPARTIZIONI TRA UFFICIALI E AGENTI DI P.G. ALL'INTERNO DEI VV.F.....	11
LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	12
6 FASI DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.....	12
L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE.....	13
L'ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE	13
L'IDENTIFICAZIONE.....	13
LA PERQUISIZIONE PERSONALE.....	14
LA PERQUISIZIONE LOCALE.....	15
L'ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE	16
IL SEQUESTRO PENALE.....	16
L'ARRESTO IN FLAGRANZA.....	17
LA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'	17
7 REATI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO LEGATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.....	19
IL DECRETO LEGISLATIVO 758/94.....	19

1. INTRODUZIONE

La polizia giudiziaria viene qui studiata poiché il personale del C.N.VV.F. riveste le figure di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, anche se limitatamente ai reati connessi ai propri compiti di istituto.

Lo dicono infatti l'art.16 della legge 13/5/61 n.469 e l'art.19 della legge 27/12/73, n.580.

Ma per comprendere in cosa consista l'attribuzione di polizia giudiziaria e più specificamente come si inserisca quella di agente, è necessario spaziare su alcune conoscenze di carattere propedeutico e di carattere generale.

Occorre subito tener presente che *non può esservi attività di polizia giudiziaria se non all'interno di un procedimento penale e dopo che sia stato tentato o commesso un fatto illecito individuato dalla legge come reato.*

Per comprendere meglio quando un fatto costituisce reato e quando si instaura un procedimento penale, si premettono nel seguito alcuni concetti di carattere generale.

Lo Stato emana, attraverso gli organi che fanno parte del potere legislativo, leggi o norme, per assicurare il raggiungimento delle sue finalità.

La trasgressione di una norma giuridica comporta in genere l'applicazione di una sanzione.

La sanzione prevista è di diverso tipo a seconda della gravità della violazione oltreché dei beni dell'interesse che la norma tutela.

Vi sono ad esempio le sanzioni civili (come, il risarcimento del danno), quelle disciplinari (come, la censura, le sospensione dagli impieghi), quelle penali, ecc.

Le sanzioni penali sono le più pesanti e le più infamanti e sono quindi applicate a chi commette le azioni più gravi e dannose a carico della collettività.

Alcuni di tali sanzioni, come l'ergastolo o la reclusione, possono infatti limitare i diritti di libertà ed altri diritti della persona.

2 REATI E SANZIONI PENALI

Quando la trasgressione di una norma giuridica prevede una sanzione penale, tale norma appartiene al Diritto penale ed il fatto illecito che essa punisce si dice reato.

Il reato è quindi un qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. Pertanto, per stabilire se un fatto illecito sia un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile occorre guardare al tipo di sanzione da esso prevista. Si potrà dire che un fatto è reato solo se è punito con la sanzione penale.

Le sanzioni penali (pene) si distinguono in detentive: (ergastolo – reclusione e arresto) e pecuniarie (multa e ammenda).

A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i **reati** si suddividono in **delitti** e **contravvenzioni**.

I delitti sono i reati più gravi, per i quali sono previste le sanzioni più pesanti, le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi. Di conseguenza le sanzioni corrispondenti ai tipi di reati anzidetti sono le seguenti

<i>REATI</i>	<i>SANZIONI</i>
<i>DELITTI</i>	ERGASTOLO RECLUSIONE MULTA
<i>CONTRAVVENZIONI</i>	ARRESTO AMMENDA

Ad esempio, l'omicidio (Art. 575 c.p.), l'incendio (Art. 423 c.p.), sono delitti perché, a seconda dei casi, la legge prevede per essi, le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa. Invece, il rifiuto di indicazione sulla propria identità personale (Art. 651 c.p.), il procurato allarme presso l'Autorità (Art. 658 c.p.), l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento (Art. 681 c.p.), sono contravvenzioni perché, a seconda dei casi, la legge prevede per essi, le pene dell'arresto e dell'ammenda.

Si faccia attenzione che nel diritto penale la contravvenzione è una tipologia di reato, e la multa è una sanzione penale inflitta dopo un regolare procedimento.

Occorre quindi non fare confusione con il termine contravvenzione utilizzato per indicare una semplice infrazione amministrativa, e con la multa che indica la sanzione pecuniaria derivante.

Allo stesso modo anche il termine delitto è talora usato in senso improprio, come sinonimo di omicidio. L'omicidio è invece solo uno dei delitti previsti dalle leggi penali.

Si noti inoltre che a volte da un'unica azione umana possono derivare più fatti illeciti, ma di diversa natura.

Ad esempio l'autista che passa con il rosso, e provoca un incidente stradale, avrà commesso più violazioni:

Il conducente sarà tenuto a risarcire i danni subiti dalle altre auto coinvolte (illecito civile – sanzione civile); dovrà pagare le somme che il Codice della strada prevede per le infrazioni commesse per il passaggio con il rosso (infrazione amministrativa e sanzioni amministrative); sarà condannato alla pena della reclusione nel caso in cui, a causa dell'incidente taluno sia deceduto (sanzione penale per il reato di omicidio colposo art. 589 c.p.).

L'autista verrà condannato penalmente per omicidio, e non per il passaggio con il rosso o per il danneggiamento alle autovetture, che sono altri tipi di illeciti.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Come è facile intuire, per lo stesso reato la sanzione più o meno aspra a secondo se l'evento sia stato voluto o meno.

Il reato è doloso quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto come conseguenze della propria azione od omissione.

Il reato è invece colposo quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto, ma si verifica a causa di imprudenza, negligenza, o imperizia.

Ancora il reato è preterintenzionale quando l'evento preveduto e voluto è meno grave di quello che poi si verifica per effetto della condotta.

IL DIRITTO PENALE

Le norme penali sono contenute principalmente nel Codice Penale. Oltre al codice penale ci sono però numerose leggi speciali e complementari che contengono anch'esse norme penali e sanzioni che rendono particolarmente complessa la conoscenza, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina penale vigente.

Le norme che regolamentano l'attività della polizia giudiziaria sono invece contenute in un altro codice, il Codice di Procedura Penale, dove potremo trovare, tra l'altro, ciò che ci interessa in merito agli Organi e le figure giuridiche, ed al procedimento penale.

Il complesso delle norme penali costituisce il Diritto Penale.

Il diritto penale può allora definirsi come il complesso delle norme che sanziona con la pena fatti dannosi o pericolosi di particolare gravità denominati reati.

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

Vediamo allora quali sono i principali fatti illeciti che interessano il nostro servizio.

Partiamo quindi dai reati contro l'incolumità pubblica, di cui citeremo quelli di maggiore interesse.

Questi reati sono compresi nel Codice Penale, e ne costituiscono gli articoli del titolo VI.

Distinguiamo nel seguito i delitti dalle contravvenzioni.

- Delitti -

ART.423 - Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della casa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

ART.424 - Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la casa altrui, appicca il fuoco da una casa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due

anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell' articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

ART.425 - Circostanti aggravanti

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) Su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- 2) Su edifici abitati o destinati ad uso abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) Su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) Su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali magazzini generali o altri depositi di merci o derrate o su ammassi o depositi di materiale esplodenti, infiammabili o combustibili;
- 5) Su boschi, selve o foreste.

ART.426 – Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

ART.427 – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART.434 – Crollo di costruzione o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

ART.436 – Sottrazione , occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiale apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce od ostacola, che l'incendio sia estinto o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

ART. 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare, impianti , apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART.449 – Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro previsto dagli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 200.000 a 1.000.000.

- Contravvenzioni-

ART. 650 – Inosservanza di provvedimenti della Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia e sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 400.000.

ART.658 – Procurato allarme presso l’Autorità

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita l’allarme presso l’Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire 200.000 a 1.000.000.

ART.673 – Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Chiunque omette di controllare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

ART 676 – Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi per sua colpa, rovina, è punito con l’ammenda non inferiore a lire 200.000. Se dal fatto sono derivati pericoli alle persone la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire 600.000.

ART.681 – Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo , trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire 200.000.

ART.703 – Accensioni ed esplosioni pericolose

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo la pubblica via in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi di artificio, o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a lire 240.000. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone la pena è dell’arresto fino a un mese.

3 POLIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Con il termine **polizia** si indica l'attività che lo Stato e altri Enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale.

Questa attività può essere diretta a **prevenire** la commissione di reati, oppure a **reprimere** già commessi.

Nel primo caso si parla di attività di polizia **amministrativa**; nel secondo di attività di polizia **giudiziaria**.

Per attività di **polizia giudiziaria** si intende l'attività dei relativi ufficiali ed agenti, dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portata a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Per attività di **polizia amministrativa** si intende l'attività svolta dallo Stato o da altri enti pubblici, volta a realizzare le misure amministrative, e di **vigilanza**.

Per quanto attiene ai compiti dei VV.F., l'attività di polizia amministrativa può ad esempio essere compiuta con l'espletamento dei servizi di prevenzione incendi e di vigilanza, volti ad accertare l'osservanza delle prescrizioni dettate dalle norme, ed a prevenire i pericoli che errate condotte dei cittadini possano causare per la loro stessa sicurezza e incolumità.

L'attività di polizia amministrativa ha quindi carattere preventivo, mentre l'attività di polizia giudiziaria sorge al verificarsi di un reato.

4 PROCEDIMENTO PENALE E POLIZIA GIUDIZIARIA

L'attività di polizia giudiziaria è finalizzata all'accertamento e alla repressione di un reato già commesso. Si colloca quindi all'interno del **procedimento penale**, costituendone il primo momento.

Si può dire che il procedimento penale ha inizio quando la polizia giudiziaria (o il Pubblico Ministero) acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto.

L'informazione sul reato può giungere alla polizia giudiziaria da una **fonte esterna** (ad es. una denuncia, querela, informazioni riservate, ecc.) ma può anche dipendere da una **iniziativa autonoma** della stessa polizia giudiziaria. (ad es. durante l'attività di vigilanza).

Una volta acquisita la notizia di un reato commesso, la polizia giudiziaria è tenuta a svolgere indagini ed a riferirne senza ritardo al **Pubblico Ministero**, che è un Magistrato a cui spetta, da quel momento, la direzione delle indagini stesse.

La polizia giudiziaria, in particolare, ha il compito di:

- prendere **notizia** dei reati;
- **impedire** che i reati vengano portati a **conseguenze ulteriori**;
- **ricercare gli autori** dei reati;
- individuare e assicurare le **fonti di prova**;

- Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero si dicono **indagini preliminari**.

Dalla chiusura delle indagini preliminari alla conclusione del procedimento

Le indagini preliminari devono essere concluse entro precisi termini (normalmente 6 mesi).

Entro quei termini il Pubblico Ministero deciderà, in funzione degli elementi raccolti nelle indagini, se:

a) chiedere l'**archiviazione** del procedimento:

oppure

b) chiedere il **rinvio a giudizio** dell'indagato

Se interviene l'**archiviazione** il procedimento si conclude

Se il Pubblico Ministero opta per il **rinvio a giudizio** (o imbecca la via di uno dei procedimenti speciali) inizia il processo vero e proprio-

La parola quindi passa ai Giudici. In diversi casi la norma penale consentirà di evitare l'udienza preliminare o il dibattimento, in questi casi si avvieranno cioè dei procedimenti speciali.

In tutti gli altri casi si andrà verso il dibattimento. Sarà attraverso l'**esame incrociato** delle parti (difesa ed accusa), che si formerà la prova, necessaria per giungere alla sentenza di condanna dell'imputato.

5 ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Sotto il profilo strutturale, le funzioni di P.G. sono attribuite a tre diversi organismi e soggetti, individuati in relazione al maggiore o minore collegamento funzionale e organizzativo con gli uffici del P.M. in particolare:

1) Servizi di Polizia Giudiziaria (servizi istituiti presso le Questure, Squadra mobile), i comandi dell'arma dei Carabinieri (*Reparti e nuclei Operativi*) e della Guardia di Finanza (*nucleo di Polizia Tributaria*); sono questi uffici e unità ai quali è affidato, in via prioritaria e continuativa, il compito di svolgere le funzioni di P.G.;

2) Sezioni di P.G. istituite presso ogni Procura della Repubblica e composte con personale dei Servizi di P.G.

3) *La composizione di queste sezioni è interforze e vi fanno parte ufficiali e agenti di P.G. appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.*

In soprannumero possono far parte delle sezioni ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti ad altri organi (VV. UU. Ispettori del lavoro etc.).

L'organico delle sezioni è predeterminato e fissato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Interno, della Difesa e delle Finanze.

la direzione ed il coordinamento delle attività delle sezioni di P.G. spettano al Procuratore della repubblica.

3) ufficiali e agenti di P.G. appartenenti ad altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

UFFICIALI ED AGENTI DI P.G.

Le funzioni di Polizia Giudiziaria vengono svolte da agenti ed ufficiali di P.G.

La distinzione delle qualifiche è rilevante in tema di competenza a compiere determinati atti nel corso delle indagini preliminari e per quanto concerne l'organizzazione interna delle varie unità di Polizia Giudiziaria.

Sono ufficiali di P.G.:

- 1) i dirigenti, i commissari , gli ispettori, i sovrintendenti di Polizia di stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- 2) gli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri , della Guardia di Finanza degli agenti di custodia e del Corpo Forestale dello stato;
- 3) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio di Polizia , un comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;
- 4) nei limiti del servizio cui sono destinati a seconda delle rispettive attribuzioni; le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di Polizia Giudiziaria.

Sono invece agenti di P.G.

- 1) il personale della Polizia di Stato (*agenti*);
- 2) i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Guardie Forestali e nell'ambito esclusivamente territoriale, le guardie dei Comuni e delle Province, ma solo quando sono in servizio;
- 3) nei limiti del servizio cui sono destinati a seconda delle rispettive attribuzioni; le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di Polizia Giudiziaria.

A questi ultimi soggetti è attribuita soltanto una competenza limitata in tema di polizia giudiziaria.

Si tratta di una categoria di soggetti molto numerosa, la cui differenza fondamentale rispetto alle altre categorie ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sta' nel fatto che in essa ricadono quei soggetti che pur avendo una competenza piena quanto alle funzioni che possono svolgere vedono tuttavia limitato l'ambito di svolgimento di tali funzioni che resta circoscritto all'accertamento solo di alcune specie di reati e non invece di qualunque reato.

In questa categoria a competenza limitata vi rientra tra gli altri il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

RIPARTIZIONI TRA UFFICIALI E AGENTI DI P.G. ALL'INTERNO DEI VV.F.

In via generale, all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

A) Sono ufficiali di P.G.:

- 1) Il personale della carriera direttiva (Dirigenti Generali; Dirigente Superiore; Primo Dirigente; Ispettore Capo Aggiunto; Ispettore) - (Art. 161, L. n° 469/1973; Artt. 1-131, L. n° 850/1973).
- 2) Il personale della carriera di concetto - ruolo tecnico (Geometra e Perito Capo; Geometra e Perito principale; Geometra e Perito) - (Art. 16, L. n° 469/1961, Artt. 1-13 L. 850/1973; Artt. 10-11 L. n° 930/1980);
- 3) Il personale della carriera dei Capi Reparto e Capi Squadra (Art. 16, L. 469/1961; Art. 1, L. 850/1973; Art. 7, L. 818/1984).

B) Sono Agenti di P.G.:

- 1) I vigili permanenti (Art. 16, L. n° 469/1961).

LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Le norme di attuazione (art. 16 - 19, att. c.p.p.) regolamentano il tema delle sanzioni disciplinari che possono essere applicate agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria che violano le norme relative all'esercizio delle loro funzioni:

- omettono di riferire nel termine previsto all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato;
- omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine della autorità giudiziaria o lo eseguono solo in parte o negligenemente;
- violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle loro funzioni.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la censura e, nei casi più gravi la sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente 6 mesi.

Quando ne sussistono i presupposti, l' inosservanza delle norme attinenti alle funzioni di polizia giudiziaria può dare luogo ad un procedimento penale a carico dell' ufficiale o agente.

E' appena il caso di ricordare, infatti, che l'esercizio di tali funzioni è un esercizio non facoltativo, ma doveroso il cui inadempimento (totale o parziale) può anche comportare responsabilità penali: ad esempio, per i reati di omessa denuncia aggravata (artt. 361 e 363, c.p.) o rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.)

6 FASI DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Da un punto di vista generale l'attività di indagine della polizia giudiziaria può distinguersi in:

- Attività di informazione;
- Attività di investigazione;
- Attività di assicurazione.

Vediamo più in dettaglio di che si tratta.

Attività di informazione

Consiste nell'acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al Pubblico Ministero. La polizia giudiziaria ha, dunque, un duplice dovere: quello di assumere la conoscenza di reati commessi o che sono in corso di esecuzione e quello di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, dopo aver compiuto - se del caso - un'attività investigativa od assicurativa in relazione al reato del quale è venuta a conoscenza.

Attività di investigazione

Consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati.

L'attività di investigazione viene, naturalmente, svolta dopo che è stata acquisita la notizia di reato e può muoversi in varie direzioni:

- ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;
- ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la costruzione dei fatti;
- raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (ad es. , raccolta di

dati sulle condizioni di vita dell'indagato che potranno servire per determinare in concreto la pena da infliggergli in caso di condanna).

Attività di assicurazione

Consiste nell'acquisizione a procedimento di ciò che è stato trovato mediante l'attività di investigazione (si pensi alla conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato: al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti: all'arresto in flagranza dell'autore del reato).

L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'INFORMATIVA AL PUBBLICO MINISTERO

La direzione delle indagini compete al Pubblico Ministero, che deve quindi essere tempestivamente **informato** delle notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria.

La **informativa** al Pubblico Ministero deve essere data:

- per **iscritto**, senza ritardo, indicando giorno e ora in cui l'acquisizione è avvenuta;
- se vi è **urgenza** anche in forma **orale**, immediatamente, facendo poi seguire, senza ritardo l'informativa scritta;

L'informativa deve necessariamente contenere:

- gli **elementi essenziali** del fatto e gli altri elementi raccolti;
- L'indicazione delle **fonti di prova** e delle **attività** compiute fino a quel momento, delle quali deve essere trasmessa la relativa documentazione.

Quando è possibile l'informativa conterrà anche le **generalità** delle persone indagate, della persona offesa e dei testimoni.

L'ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE

L'attività di investigazione segue all'acquisizione della notizia di reato e consiste nella raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Tra gli atti di investigazione si citano i seguenti:

<i>Sulle persone:</i>	<i>Sulle cose:</i>
Identificazione; Perquisizione personale; Sommarie informazioni assunte dalle persone Informate sui fatti (e sull'indagato).	Perquisizione dei locali.

L'IDENTIFICAZIONE

L'identificazione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria procede (attraverso un complesso operazioni che possono talora consistere anche in rilievi sulla persona) a stabilire l'**identità** del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini (**indagato**) e l'identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (potenziali **testimoni**).

Organo che procede

Possono procedere all'identificazione gli **ufficiali** e gli **agenti** di polizia giudiziaria.

Modalità di esecuzione

1. La polizia giudiziaria invita la **persona indagata** a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarla;
2. La persona indagata viene ammonita sulle **conseguenze** a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false;
3. La polizia giudiziaria rivolge l'invito a dichiarare le proprie generalità anche ai **potenziali testimoni**;
4. I potenziali testimoni dimostrano la propria identità personale mediante esibizione dei mezzi di identificazione, ma non possono essere sottoposti a rilievi;
5. La persona indagata dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione dei mezzi di identificazione; nei suoi confronti si possono anche eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici antropometrici, nonché altri accertamenti;
6. Quando l'indagato o i potenziali testimoni **rifiutano** di farsi identificare oppure forniscono generalità o documenti di identificazione in merito ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria li accompagna nei propri uffici.

SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DA PERSONE INFORMATE SUI FATTI

Le sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti, sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti (il cosiddetto potenziale testimone) indicazioni e notizie ai fini delle indagini.

Organo che procede

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Modalità di esecuzione

1. La persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità.
2. Le persone sentite a norma hanno l'obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno relativamente ai fatti sui quali vengono sentite). La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in se stesse, salvo che il fatto, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento (art.378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art.652 c.p.) o di calunnia (art.368 c.p.).

NOTA- Le sommarie informazioni assunte dalla persona indagata non possono essere fatte dall'agente di P.G. ,a solo dall'ufficiale.

Sono inoltre prescritte precise garanzie difensive per indagato e limitazioni-

LA PERQUISIZIONE PERSONALE

La perquisizione personale è la ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa indossa o porta con sé, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano occultate.

La perquisizione personale non può essere eseguita su alcune persone (ad esempio, su agenti diplomatici).

Organo che procede

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria, salvi i casi di particolare necessità e urgenza (ad esempio: perquisizione a seguito di arresto in flagranza).

Presupposti

Deve esistere un fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti a reati che possono essere cancellate o disperse.

Si deve trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante, ovvero di una situazione in cui si deve procedere al fermo di un indiziato di delitto e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione da parte del Pubblico Ministero.

Modalità di esecuzione

Se si ricerca una **cosa determinata**, l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini.

L'interessato è avvisato della facoltà di farsi **assistere** da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea.

La perquisizione è eseguita nel rispetto della **dignità** (è quindi opportuno procedere separatamente alla perquisizione di più persone) e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. Vi procede (o la esegue materialmente) una persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione sanitaria.

LA PERQUISIZIONE LOCALE

La perquisizione locale è la ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, oppure di un evaso o di un soggetto condannato o da arrestare, fermare o catturare per reati di particolare gravità.

La ricerca riguarda cose o soggetti di cui si ha fondato motivo di ritenere che si trovino occultati nel luogo da perquisire.

La perquisizione locale non è consentita in certi luoghi (ad esempio :nelle sedi diplomatiche ,negli uffici dei difensori).

Organo che procede

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria salvi i casi di particolare necessità e urgenza.

Presupposti

1. Deve esistere un fondato motivo per ritenere che in un determinato luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini, oppure si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse.
2. Si deve trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante.

Modalità di esecuzione

1. Se si ricerca una cosa determinata, l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) **invitare a consegnarla**. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248 co.1).

2. L'interessato (che può essere indagato o chi ha comunque l'attuale disponibilità del luogo) è avvisato della **facoltà di farsi rappresentare o assistere** da persone di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea.
3. Quando manca l'interessato l'avviso è rivolto ad un congiunto un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, del portiere o a chi ne fa le veci.

L'ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE

L'attività di assicurazione consiste nell'acquisire la disponibilità dei risultati delle investigazioni precedentemente o contestualmente compiute.

L'attività di assicurazione può essere attuata:

- Sulle persone (ad esempio, arresto in flagranza e fermo di indiziato);
- Sulle cose e tracce pertinenti al reato, e ciò avviene, quando è possibile, mediante il loro impossessamento e la loro custodia (sequestro penale).

IL SEQUESTRO PENALE

Il sequestro penale (o probatorio) è un atto tipico di assicurazione mediante il quale la polizia giudiziaria, ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae un bene alla disponibilità dell'avente diritto e assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile, che rappresenta **il corpo del reato** o cosa **pertinente al reato** necessaria per l'accertamento dei fatti.

Organo che procede

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria salvo i casi di particolare necessità e urgenza.

Presupposti

1. La polizia giudiziaria procede al sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce, o i luoghi connessi al reato si possano alterare, disperdere o comunque modificare ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente. Tali situazioni di necessità e urgenza non riguardano, naturalmente, le ipotesi di sequestro delegato alla polizia giudiziaria del Pubblico Ministero, che avviene a seguito dall'emissione di un ordine da parte di Questi.
2. Il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso dell'esecuzione di un altro atto di polizia giudiziaria (ad esempio, perquisizione personale o domiciliare).

Modalità di esecuzione

1. Nel caso di cosa materiale mobile, la polizia giudiziaria esegue il sequestro per mezzo dell'impossessamento temporaneo della cosa (l'impossessamento). I reperti sono affidati alla custodia della segreteria del Pubblico Ministero, o la cancelleria del tribunale salvo che ciò non sia possibile o opportuno.
2. Nel caso di cose immobili o di cose difficilmente trasportabili oppure di cose mobili non custodibili in ufficio giudiziario (automobili, animali, etc.) il sequestro si esegue in maniera simbolica, mediante assicurazione locale, con la nomina di un custode e con la apposizione, di sigilli, o di altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.

L'ARRESTO IN FLAGRANZA

La polizia giudiziaria procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti contro l'incolumità pubblica, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

L'arresto è dunque obbligatorio in flagranza di reato di incendio (art.423 C.P.), e degli altri reati contro l'incolumità pubblica per i quali sono stabilite le suddette misure di pena.

Negli altri casi l'arresto in flagranza può essere facoltativo, ovvero non è consentito

Organo che procede

Ufficiali ed agenti di P.G.

Modalità

Gli ufficiali e gli agenti di p.g. che hanno eseguito l'arresto in flagranza ne danno immediata notizia al P.M.

Avvertono l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che dovrà essere informato.

Pongono l'arrestato a disposizione del P.M. mediante la conduzione nella casa circondariale del luogo.

LA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Ognuna delle attività di indagine prima descritta deve essere documentata dalla polizia giudiziaria.

Le forme attraverso le quali deve esser lasciata traccia in un documento dalla polizia giudiziaria, sono l'annotazione e il verbale.

L'**annotazione** è il modo ordinario mediante il quale viene documentata l'attività svolta di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il **verbale** è un modo più formale di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria può far ricorso all'**annotazione** tutte le volte che la legge non richiede la redazione del verbale.

La annotazione, anche sommaria avverrà, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini.

Il **contenuto essenziale** delle annotazioni è costituito:

- Dall'indicazione dell'ufficiale o **agente** di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine e che dovrà sottoscrivere l'atto;
- Dall'indicazione del **giorno**, dell'**ora** e del **luogo** in cui sono state eseguite;
- Dalle **generalità** e dalle altre indicazioni personali utili per l'identificazione del soggetto dal quale la polizia giudiziaria ha eventualmente assunto dichiarazioni;
- Dalla enunciazione succinta del **risultato** della attività di indagine.

Il verbale deve essere sempre redatto dall'ufficiale di P.G. nel compimento delle attività più delicate(ad esempio sequestri, perquisizioni, arresto, ecc.).

Secondo il Codice di procedura penale il verbale deve contenere:

- La menzione del **luogo, anno, giorno** e, occorrendo, dell'**ora** in cui è cominciato e chiuso;
- La **generalità** delle persone intervenute e le cause, se conosciute, per cui sia eventualmente mancata la presenza di persone che avrebbero dovuto intervenire;
- La **descrizione** di quanto l'autore del verbale ha fatto o constatato, o di quanto è avvenuto in sua presenza;
- Le **dichiarazioni** ricevute e l'attestazione, prima della chiusura, della avvenuta lettura dell'atto;
- La sottoscrizione (cioè la firma) delle persone intervenute, del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale e del pubblico ufficiale che egli ha eventualmente assistito.

7 REATI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO LEGATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

Oltre ai reati citati sulle prime pagine, vi sono altri reati che interessano l'attività dei VV.F., che vengono sanciti non dal Codice Penale, ma da leggi speciali su materie particolari, come la tutela degli argomenti sul lavoro.

Il **D.P.R. 547/1955** specifica in cosa consiste l'attività di prevenzione o di difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche nei **luoghi di lavoro**.

In particolare, il decreto prevede che:

- 1) devono essere sottoposte a **controllo** del Comando del Corpo dei vigili del Fuoco, competente per territorio, sia alcune aziende e lavorazioni che producono, sviluppano o detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, sia alcune aziende e lavorazioni che presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori.
- 2) devono essere sempre assoggettati al **preventivo esame** da parte del Comando dei Vigili del Fuoco i progetti per la costruzione o l'installazione di nuovi impianti (ovvero per la modifica di quelli esistenti) concernenti le lavorazioni "pericolose". Per questa attività i titolari dei nuovi impianti, aziende e lavorazioni sono tenuti a richiedere il **collaudo** da parte del **Comando dei Vigili del Fuoco** prima dell'inizio delle lavorazioni.

L'individuazione delle aziende, lavorazioni e impianti soggetti ai controlli sopra richiamati previsti dagli artt.36 e 37 del d.p.r. 547/1955 è stata compiuta con il d.p.r. 26/5/59 n.689, che riporta l'elenco delle predette attività.

La mancata osservanza degli articoli di legge suddetti comporta le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda.

Il **Decreto Legislativo 626/94** amplia i disposti del DPR 547/55 e pone ulteriori obblighi e sanzioni nei confronti del datore di lavoro dell'azienda, dei preposti, e dei lavoratori stessi.

In particolare il **Decreto legislativo 626/94** prevede che i **lavoratori** debbano prendersi cura della sicurezza e della salute propria e altrui.

Essi hanno l'obbligo di:

- osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente tutte le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare appropriatamente i dispositivi di sicurezza esistenti;
- segnalare eventuali deficienze dei mezzi di sicurezza e protezione o compromettere la sicurezza propria o altrui.

IL DECRETO LEGISLATIVO 758/94

Caratteri generali

Il decreto legislativo n. 758 del 19/12/1994, che ha come oggetto la riforma del sistema sanzionatorio in materia di lavoro, contiene una serie di norme dirette ad un triplice obiettivo:

- **depenalizzare** alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi;
- prevedere **nuove sanzioni** in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

- istituire una **nuova procedura** volta all'estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Le modifiche più significative in tema di **nuove sanzioni** ai fini dell'attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono relative alle nuove pene previste per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dirigenti, costruttori, preposti, e lavoratori previste dal DPR 547/1955 ed oggi dal decreto Legislativo 626/1994. La procedura prevista dal decreto- che trova particolare applicazione nell'attività di polizia giudiziaria svolta dai Vigili del Fuoco, è relativa ad alcune **contravvenzioni** in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e comporta la **estinzione** anticipata delle stesse.

Procedura

La procedura prevista dal decreto è limitata alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme contenute nell'Allegato I al Decreto, commesse successivamente all'entrata in vigore del Decreto stesso.

Nelle pagine che seguono vedremo i vari passi previsti da tale procedura.

1. **L'organo di vigilanza (il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio)** nel momento in cui accerta una violazione costituente reato contravvenzionale (nei limiti sopra indicati) impartisce al contravventore un'apposita **prescrizione** e fissa un **termine** per la regolarizzazione.
2. L'organo di vigilanza invia al P.M. la comunicazione della relativa **notizia di reato**.
3. Il P.M. iscrive la notizia di reato nell'apposito registro ma il procedimento è **sospeso** di diritto sino alla comunicazione conseguente alla verifica da parte dell'organo di vigilanza. La sospensione non pregiudica il potere del P.M. di richiedere l'archiviazione, di disporre o compiere gli atti investigativi urgenti, di chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all'incidente probatorio.
4. L'organo di vigilanza **verifica entro sessanta giorni** dalla scadenza del termine prescritto l'eventuale adempimento della prescrizione impartita.

Si possono avere **tre casi**:

- **Puntuale adempimento;**
- **Adempimento in un termine superiore ma congruo o** adempimento eseguito con **modalità diverse;**
- **Mancato adempimento.**

In caso di **puntuale adempimento**, il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad un quarto o un ottavo dell'ammenda prevista dalla norma violata.

L'organo di vigilanza comunica al P.M. l'avvenuto adempimento e pagamento con conseguente **estinzione** della contravvenzione; il P.M. richiede l'archiviazione.

In caso di **adempimento in un termine superiore** a quello imposto ma **congruo** o in caso di adempimento eseguito con **modalità diverse** da quelle prescritte ma comunque **efficaci**, il giudice potrà ammettere il contravventore alla procedura di **oblazione** (altra causa di estinzione del reato), ma la somma da versare sarà pari ad un quarto del massimo dell'ammenda.

In caso di **mancato adempimento**, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al P.M. e al contravventore entro novanta giorni dal termine fissato.

Il procedimento penale, già sospeso, riprenderà regolarmente il suo corso.